

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Divinangelo D'Alesio, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 28 marzo 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

**(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO MAGNI (all'epoca dei fatti delegato alla sicurezza della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 4879/1611 pf10-11 SP/blp del 7.2.2013).**

Con provvedimento del 7 febbraio 2013 la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Arturo Magni, all'epoca dei fatti delegato alla sicurezza della Società Calcio Catania Spa, nonché proprietario della World Service;
- la Società Calcio Catania Spa;

per rispondere:

il primo,

per la violazione dell'art. 1, comma 5, in relazione all'art. 12, comma 2, del CGS per l'utilizzo, nel corso della gara Catania-Sampdoria del 13.03.2011, di 21 steward non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, punto 3, del D. M. 08.08.2007;

la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, in relazione all'art. 12, comma 6, del CGS per la violazione ascritta al proprio delegato alla sicurezza;

All'inizio della riunione odierna il Signor Arturo Magni e la Società Calcio Catania Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“*La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Arturo Magni e la Società Calcio Catania Spa tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Arturo Magni, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 16.667,00 (€ sedicimilaseicentosessantasette/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di*

*primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- per il Sig. Arturo Magni, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta);*
- per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 16.667,00 (€ sedicimilaseicentosessantasette/00).*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

**(246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE ALESSANDRO PANTANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Acqui Calcio 1911), Società ASD ACQUI CALCIO 1911 ▪ (nota n. 5167/194 pf12-13 AM/ma del 26.2.2013).**

Con atto del 26/02/2013, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Pantano Salvatore Alessandro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD Acqui Calcio 1911, per rispondere della violazione prevista e punita dagli artt. 1, co. 1, e 8, co. 4, CGS, per avere posto in atto comportamenti in violazione dei principi di lealtà e probità diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica per aver fatto uso, mediante il deposito presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di una fideiussione bancaria di € 31.000,00, non veridica, e ciò al fine di ottenere ingiustamente, in favore della Società rappresentata, l'iscrizione al campionato nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2012 – 2013;

- la Società ASD Acqui Calcio 1911, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore.

Con memorie tempestivamente depositate, la deferita ha invocato la totale estraneità ai fatti contestati a detta della stessa ascrivibili, in via esclusiva, al Sig. Pantano, all'epoca Presidente del sodalizio, che, dal canto suo, avrebbe presentato querela contro terzi che lo avrebbero truffato. La Società, che ha manifestato l'intenzione di agire giudiziariamente nei confronti dell'altro soggetto deferito, ha pertanto concluso per il rigetto del deferimento o, in subordine, per l'applicazione dell'ammenda nella misura massima di € 1.000,00, o comunque in quella ritenuta di giustizia.

Alla riunione del 28.3.2013, la Procura federale ha chiesto riconoscersi la responsabilità degli incolpati e quindi irrogarsi al primo la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto) ed alla seconda della penalizzazione di punti 3 (tre), da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e dell'ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00), mentre la Società si è riportata alle conclusioni di cui alle memorie.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Il procedimento disciplinare trae origine dalla nota del 30.8.2012, con la quale il Segretario del Dipartimento Interregionale Serie D – LND ha riscontrato che la Società ASD Acqui Calcio 1911, in sede di ammissione al Campionato di Serie D, stagione sportiva 2012 – 2013, ha presentato in ritardo, rispetto ai termini previsti dal CU n. 123 del 2.4.2012, la fideiussione bancaria di che trattasi, per cui, su conforme parere espresso dalla COVISOD il 25.7.2012, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 31.7.2012, ne ha determinato l'esclusione dal campionato di competenza, rigettando il ricorso presentato dalla predetta Società in data 20.7.2012 (CU n. 35 dell'1.8.2012). A seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in ordine alla fideiussione bancaria n. 002867 del 23.7.2012, apparentemente emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro di Roma per un importo di € 31.000,00 e trasmessa in pari data, i funzionari dell'Istituto – Direzione Territoriale Nord Est hanno comunicato, con note del 24 e 28.8.2012, che il documento in questione era falso.

Le indagini successivamente effettuate hanno consentito di accertare che, in effetti, le modalità attraverso le quali sarebbe stata ottenuta la garanzia sono state quantomeno singolari, ma sicuramente tali da imputare al Sig. Pantano la responsabilità dei fatti contestati.

Le dichiarazioni rese dal Sig. Moretti, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Segretario per la Società deferita, e successivamente dal Sig. Pregolato, Direttore Generale dimessosi a seguito di quanto accaduto, evidenziano la natura originariamente sospetta del documento controverso, peraltro consegnato in un bar nell'imminenza del deposito presso gli uffici della LND, come da indicazioni fornite dapprima dal Sig. Pantano e poi da coloro ai quali il deferito si sarebbe rivolto.

Il ruolo dei soggetti incolpati deve ritenersi ben delineato.

Il Sig. Moretti ha difatti chiarito di aver predisposto e consegnato tutti i documenti necessari per l'iscrizione al campionato al Sig. Pantano, all'infuori della fideiussione della quale si sarebbe occupato proprio lo stesso Presidente, che lo ha rassicurato anche sul fatto che l'avrebbe anche compilata di suo pugno e che indicava al Pregolato i nominativi di chi, a Roma, gli avrebbe consegnato il documento.

Per di più, la mancanza originaria – e perdurante – della prova dei costi sostenuti da chicchessia per ottenere la garanzia, sicuramente indicativa di una situazione non lineare, in uno alla consegna della stessa in un bar, sebbene l'originario appuntamento fosse fissato (comunque) innanzi alla sede della BNL, sono circostanze che, di per sé, sono fortemente sintomatiche della natura quantomeno sospetta della fideiussione.

È indubbio che l'uso di documentazione falsa attestante la garanzia bancaria a prima richiesta dell'importo di € 31.000,00, mediante il deposito presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale e volta ad ottenere illegittimamente l'ammissione al campionato nazionale di Serie D – LND, per la stagione sportiva 2012 – 2013, integra le violazioni delle fattispecie previste dall'art. 1, co. 1, CGS e dell'art. 8, co. 4, CGS, ascrivibili al Sig. Pantano Salvatore Alessandro, Presidente, all'epoca dei fatti, della Società ASD Acqui Calcio 1911.

Alla responsabilità del Sig. Pantano, allora Presidente, consegue quella diretta della Società ASD Acqui Calcio 1911, ai sensi dell'articolo 4, co. 1, CGS, per cui si ritiene

congrua l'applicazione di sanzioni in conformità con l'art. 8 CGS, tenuto conto della gravità delle fattispecie contestate e della mancanza di prove circa la prospettata proposizione, da parte della Società, di azioni integranti una dissociazione netta dalle condotte poste in essere dal Sig. Pantano.

PQM

irroga al Sig. Pantano Salvatore Alessandro la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto) ed alla ASD Acqui Calcio della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL RICCI (all'epoca calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società US Salernitana 1919 Srl), ALBERTO IACOVACCI (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società AS Avellino 1912 Srl), Società AS AVELLINO 1912 Srl - (nota n. 4867/703 pf11.12 SP/AM/ma del 14.2.2013).**

Con atto del 14.2.2013, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Manuel Ricci, *“per rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 21, co. 3, 5 e 6 REAC in vigore all'epoca dei fatti (2011 – C.U. n. 142/A del 3 marzo 2011):*

*a) per non aver osservato il generale principio di buona fede nel rapporto con il proprio agente, avendo fornito a quest'ultimo direttive non corrette per l'adempimento dell'incarico, avendolo indotto il suo Agente a condurre trattative con la SS Lazio, trattative che si sono sviluppate con la fissazione di vari incontri con i responsabili della SS Lazio ed il calciatore, incontri ai quali il Ricci non si è mai presentato;*

*b) per avere concluso un nuovo contratto di prestazione sportiva con la soc. Avellino, in assenza dell'Agente regolarmente nominato sig. Meozzi Giulio e per non essersi assicurato che il nome dell'Agente fosse indicato nel contratto;*

*c) per avere concluso un contratto di prestazione sportiva con la Società Avellino senza l'assistenza dell'Agente regolarmente nominato;*

*d) per non aver provveduto a corrispondere all'Agente il compenso nella misura e con le modalità contrattualmente stabilite”;*

- il Sig. Alberto Iacovacci, *“per rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, in relazione all'art. 22, co. 2, REAC, per non essersi accertato dell'esistenza dell'incarico, ex art. 16 del detto regolamento, in favore del Sig. Giulio Meozzi e per non aver trattato unicamente con quest'ultimo la conclusione del contratto di prestazione sportive del calciatore Manuel Ricci”;*

- la Società AS Avellino 1912 Srl, *“per la violazione dell'art. 22, co. 2 e 4, REAC, perché all'atto della stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Manuel Ricci del 31.1.2012 non verificava l'esistenza dell'incarico di cui all'art. 10 REAC, né si assicurava che il nome dell'agente fosse indicato nel contratto”.*

La vicenda trae origine dall'esposto presentato dal Sig. Giulio Meozzi, agente di calciatori, con il quale lo stesso ha lamentato comportamenti antiregolamentari commessi ai propri danni, in costanza di incarico, conferito il 5.9.2010, dal proprio assistito Manuel Ricci e dal Sig. Giorgio De Giorgis.

Con memorie tempestivamente depositate, il Sig. Ricci, il Sig. Iacovacci e l'Avellino Calcio hanno contestato a vario titolo gli addebiti, sostenendo, il primo, che il contratto con il proprio Agente fosse già terminato all'epoca dei fatti, il secondo, che non sarebbe stato in alcun modo possibile, né necessario, accertarsi che il Sig. Ricci fosse assistito nell'occasione del trasferimento dal Pergocrema in quanto lo stesso si sarebbe presentato da solo all'incontro nel quale è avvenuta la stipula, la terza, la inapplicabilità della normativa richiamata nel capo di incolpazione avendo facoltà la Società di trattare alternativamente ed indifferentemente con l'agente del calciatore o direttamente con quest'ultimo.

Alla riunione del 28.3.2013, la Procura federale ha chiesto l'applicazione al Sig. Ricci della squalifica per mesi 2 (due), al Sig. Iacovacci della inibizione per mesi 4 (quattro), in ragione della carica rivestita, ed all'AS Avellino Calcio Srl l'ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00).

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Le indagini consentono di affermare che, in effetti, in vigenza di incarico con il Sig. Meozzi, e più precisamente alla fine del 2011, il Sig. Ricci ha posto in essere gli illeciti regolamentari allo stesso ascritti nelle fasi antecedenti ed in occasione della trattativa, poi effettivamente concretizzatasi, che lo ha portato dal Pergocrema all'Avellino.

Orbene, al fine di fugare ogni dubbio su un punto nodale della vicenda, occorre sin da subito chiarire che l'incarico conferito al Sig. Meozzi il 5.9.2010 avrebbe avuto durata biennale, atteso l'esclusivo riferimento al 2012 quale termine conclusivo.

L'indicazione del solo anno quale termine finale, così come potrebbe essere quella del giorno o dell'ora, individua chiaramente, secondo il comune apprezzamento ed una minima diligenza che si ritiene appartenere alle parti, che qualsiasi effetto cessi o si produca allo spirare dell'ultimo istante del termine indicato, con l'ulteriore limite posto dalla normativa di riferimento che anticipa gli effetti al 4.9.2012.

E difatti questo era, altresì, l'intendimento dei contraenti, atteso che anche i documenti allegati dal Sig. Meozzi, ed in particolare il contenuto degli sms scambiati con il Ricci – che lo stesso non ha contestato – indicano chiaramente la volontà degli stessi.

Per di più, come detto, tale interpretazione è confortata anche dalla specifica normativa regolamentare (art. 16 REAC) che indica nel termine biennale la scadenza del contratto al quale non è chiaramente apposto quello finale.

Passando al merito della vicenda, è bene chiarire che nonostante le evidenti e comprensibili reticenze di tutti i soggetti coinvolti, gli elementi raccolti in fase di indagini ne chiariscono le responsabilità per i fatti agli stessi ascritti, ben potendo considerarsi sovrapponibili le dichiarazioni raccolte.

A parte il contenuto degli esposti del Sig. Meozzi, sulla cui attendibilità non possono sussistere dubbi attesa la mancanza di qualsiasi contestazione, da parte dei deferiti, che non sia di stretta interpretazione giuridica, sintomatiche sono le dichiarazioni rese dai dirigenti del Pergocrema.

Il Sig. Briganti, Presidente, contattato dal Sig. De Giorgis che si qualificava come agente del Ricci, ha innanzitutto chiarito di aver rifiutato di proseguire il colloquio telefonico con il predetto, consapevole della vigenza dell'incarico con il Sig. Meozzi, ed ha aggiunto che a

Milano, nell'ultima giornata del calcio mercato di gennaio 2012, il Ricci gli aveva presentato il De Giorgis dopo averne ribadito il ruolo.

Allo stesso modo, anche il Sig. Auriemma, Direttore Sportivo, ha riferito di essere stato contattato per due volte, verso la fine del 2011, dal De Giorgis, il quale gli riferiva di rapporti esistenti con il Ricci, che lo avrebbe contattato per farsi assistere.

Tali versioni avvalorano il contenuto dell'esposto del Sig. Meozzi, mai specificamente contestato, e risultano credibili nonostante la contrastante dichiarazione resa dal Sig. Ricci – chiaramente interessato a negare l'esistenza di contatti del genere – il quale, in sede di audizione, riferiva che il Meozzi era il suo Agente, ma riteneva concluso il rapporto dal 1 gennaio 2012 e, visto che il Pergocrema non lo pagava, aveva interpellato il padre della sua ragazza, sig. Somma Mario ex allenatore, che gli aveva suggerito di farsi consigliare da altro agente con il quale, però, riferirebbe di aver avuto solo un contatto telefonico a seguito di un preventivo contatto con un avvocato, amico dell'Agente.

Per altro verso, anche il contegno ostruzionistico tenuto dal Ricci, così come denunciato, è sintomatico della volontà dello stesso di non farsi assistere ulteriormente dal Sig. Meozzi sebbene tale volontà doveva essere manifestata, correttamente, con la ordinaria revoca dell'incarico nei termini e con le modalità previste dal REAC.

Altrettanto sintomatico della rottura unilaterale ed improvvisa del rapporto è il contenuto della corrispondenza intercorsa con il Sig. Meozzi con la quale il Ricci – chiaramente supportato da terzi – ha tentato di porre rimedio ad una situazione sicuramente mal gestita e per cui non erano maturati i tempi tecnici, attraverso l'insinuazione della tesi, all'epoca in forma ancora embrionale, poi sostenuta anche nel presente procedimento circa la anticipata scadenza del contratto.

Sta di fatto che l'evoluzione di tali vicende è sintomatica della concretizzazione delle condotte poste in essere dal Sig. Ricci, che non le contesta quanto al loro sviluppo storico ma solo in ordine alla valenza disciplinare.

Allo stesso modo, deve ritenersi provata la responsabilità del Sig. Iacovacci e, conseguentemente, dell'Avellino.

È bene chiarire che la trattativa intercorsa con il tesserando, quand'anche svolta in proprio dallo stesso, per come riferito, non lo esonerava dall'accertamento dell'assistenza prestata da un agente. La lettura della norma di cui all'art. 16 REAC presuppone sempre l'accertamento dell'esistenza dell'incarico, per cui le parti non potevano ritenersi sollevate da un tale incombente, peraltro facilmente verificabile.

È chiaro che le dichiarazioni dei dirigenti del Pergocrema, la cui presenza viene confermata anche da quelli dell'Avellino, fanno ritenere accertate le violazioni regolamentari concretizzatesi al momento della stipula, così determinando la responsabilità dei secondi in ordine ai fatti agli stessi ascritti.

Alle responsabilità dei soggetti deferiti consegue quella della Società Avellino A.S. ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Ricci Manuel la sanzione della squalifica per mesi 2 (due), al Sig. Iacovacci Alberto la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro), alla AS Avellino Srl la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00).

**(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BENINCASA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Catanzaro Spa, attualmente tesserato per la Società Nuova Cosenza Calcio Srl), ANTONIO AIELLO (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa) - (nota n. 5078/609 pf10-11 AM/ma del 21.2.2013).**

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 febbraio 2013 nei confronti di:

- Giuseppe Benincasa, tesserato all'epoca dei fatti della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 1, del CGS in quanto pur essendo a conoscenza, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CGS, del provvedimento sanzionatorio a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa, a seguito della decisione della Commissione disciplinare nazionale del 3 novembre 2010 (CU n. 25), sottoscriveva un contratto economico con il Sig. Antonio Aiello in un momento successivo alle ore 13.26 del 10 novembre 2010 quando quest'ultimo risultava inibito;

b) art. 1, comma 1, del CGS per aver apposto sul contratto economico, redatto sul "modello-tipo" previsto dalle norme federali e contraddistinto dal n. 1002MV1817 2010/11 (scaricato dal sito della Lega Pro il 10 novembre 2010), la data di stipula non veridica del 21 ottobre 2010 al fine di dare validità ad un contratto inefficace in quanto sottoscritto con persona inibita;

c) art. 1, comma 1, del CGS per aver sottoscritto con il Sig. Antonio Aiello un contratto economico con un incremento del 337% rispetto a quello già in essere per la stagione sportiva 2010/11, senza un ragionevole motivo in un momento in cui la Società era già in uno stato di decozione per la evidente impossibilità ad adempiere alle obbligazioni giuridiche già contratte, tentando di determinare i presupposti di un immotivato beneficio a proprio favore e con conseguente danno economico per la Società Catanzaro;

- Antonio Aiello, Amministratore unico, all'epoca dei fatti, della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 8, del CGS per aver stipulato un contratto con il calciatore Giuseppe Benincasa nel periodo in cui era inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per effetto della decisione della CDN del 3 novembre 2010 (CU n. 25); nonché dell'art. 1, comma 1, e art. 10, comma 1, del CGS per aver concorso alla violazione ascritta al calciatore Giuseppe Benincasa;

b) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto della FIGC, per avere sottoscritto un contratto economico con il Sig. Giuseppe Benincasa con un incremento del 337% rispetto a quello già in essere per la stagione sportiva 2010/11 in un momento in cui la Società era già in uno stato di decozione per l'evidente impossibilità ad adempiere alle obbligazioni giuridiche già contratte tentando così di determinare i presupposti di un immotivato beneficio a favore del calciatore e con il conseguenziale danno per la Società Catanzaro.

Letta la memoria difensiva e relativi allegati depositati dal Benincasa con la quale viene eccepita, in via preliminare, l'improcedibilità del deferimento per violazione del termine ultimo per la conclusione delle indagini e, nel merito, viene chiesto il proscioglimento da ogni imputazione instando solo in via graduata, per la denegata ipotesi di accoglimento del deferimento, per l'irrogazione di una sanzione minima.

Preso atto che nessuna memoria difensiva è stata invece depositata dal Sig. Antonio Aiello.

Ascoltato il rappresentante delle Procura federale Prof. Giuseppe Catalano il quale, preliminarmente, ha dichiarato di rinunciare per il Benincasa ai capi di imputazione sub a) e b) e per l'Aiello al capo di imputazione sub a) insistendo invece per il Benincasa per il capo di imputazione sub c) e per l'Aiello al capo di imputazione sub b) per i quali ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Giuseppe Benincasa: squalifica di mesi 3 (tre) e ammenda di € 30.000,00 (euro trentamila/00);
- per Antonio Aiello: inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00).

Ascoltato il legale del Benincasa il quale, nel prendere atto della rinuncia parziale ai capi di imputazione effettuata dalla Procura federale, ha replicato assumendo che, a seguito di tale rinuncia, necessariamente non può che venir meno tutto l'impianto accusatorio ed ha quindi insistito per l'improcedibilità del deferimento;

Ritenuto che il contratto aggiuntivo per la stagione sportiva 2010/2011 cui si fa riferimento nei capi di imputazione rimasti in vita (c) per Benincasa, b) per Aiello) trova conferma nell'attività di indagine svolta dalla Procura federale in epoca successiva al 30 giugno 2011 giacché solo alla fine del mese di ottobre del 2011 la Lega Pro, in risposta a richiesta della Procura Federale, ha comunicato la data e l'ora in cui sarebbe avvenuto lo scarico dei modelli 1002MV1817 (stagione sportiva 2010-2011) e 0902MV2619 (stagione sportiva 2009-2010), atti che costituiscono sicuramente attività di indagine.

Valutato dunque che la Procura federale appare anche per gli unici capi di imputazione rimasti in piedi aver agito in violazione dei termini perentori posti dall'art. 32 CGS, che impone, al comma 11, n. 1 che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale (e non risulta che la Procura abbia chiesto per questa fattispecie nessuna proroga per il fatto in esame).

Tenuto conto della decisione resa, per analoga fattispecie dalla Corte di Giustizia FIGC (leggi decisione pubblicata su C.U. n. 210/CGF del 20 marzo 2013).

Valutato che, dichiarata la improcedibilità del deferimento, devono considerarsi assorbite tutte le ulteriori censure.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il deferimento disposto nei confronti dei Sigg. Giuseppe Benincasa e Antonio Aiello.

**Il Presidente della CDN**  
Avv. Sergio Artico

**Pubblicato in Roma il 3 aprile 2013.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete